



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 19 luglio 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 1975 del 2 luglio 2013 con la quale il sindaco del comune di Scandolara Ravara ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Cristiano Baldi;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Scandolara Ravara, con nota n. 1975 del 2 luglio 2013, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine alla messa in sicurezza di un immobile in gravi condizioni statiche.

In particolare, il Sindaco precisava quanto segue:

- che l'immobile di proprietà della Silope s.r.l. sito in via Mazzini di Castelponzone – Ravara;
- che veniva intimato alla proprietà di intervenire per la messa in sicurezza dell'immobile con ordinanza n. 6 del 15 marzo 2013;
- che la proprietà, con nota 12 aprile 2013, ha comunicato di non essere intenzionata a provvedere alla messa in sicurezza;
- che il costo dei lavori necessari ammonta ad € 59.000,00;
- che il Comune di Scandalora non dispone di tale somma e che, in ogni caso, la spesa sarebbe preclusa dal Patto di stabilità.

Sulla base di tali premesse, il Sindaco dell'ente locale chiedeva un parere in ordine alla corretta imputazione dell'intervento per evitare squilibri di bilancio (disponendo di un avanzo di circa euro 114.000) e rispettare il Patto di stabilità 2013.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003,

n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano*

l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

L'attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d'indirizzo degli enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell'attività di controllo della Corte: in tal modo gli enti possono raggiungere gli obiettivi stessi sin dall'inizio dell'attività nell'ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.

Sulla base delle superiori premesse, l'istanza va ritenuta ammissibile.

MERITO

La questione proposta concerne la corretta imputazione in bilancio dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza dell'immobile meglio descritto in premessa.

Va preliminarmente ricordato che ogni decisione assunta in merito rientra nella competenza esclusiva degli organi di amministrazione attiva: il presente parere, pertanto, potrà solo orientare l'amministrazione per i riflessi contabili delle decisioni assunte.

Partendo dal presupposto fattuale che l'immobile oggetto dell'intervento non è di proprietà del comune, e che lo stesso non verrà ceduto dal privato all'Amministrazione civica, la spesa necessaria alla messa in sicurezza non può qualificarsi alla stregua di spesa di investimento.

Essa, infatti, riguardando un bene altrui, non andrebbe in alcun modo ad arricchire il patrimonio del comune.

La relativa spesa, pertanto, dovrà considerarsi quale spesa di natura corrente ordinariamente iscrivibile al Titolo I.

Va segnalato, peraltro, che l'eventuale intervento del comune in sostituzione del privato inadempiente si configurerebbe alla stregua di una civilistica *negotiorum gestio*: da tale ricostruzione, pertanto, deriverebbe la formazione di un credito nei confronti del privato stesso iscrivibile tra i residui attivi.

Una simile situazione caratterizzata dalla contemporanea presenza di una spesa di natura corrente e da un corrispondente residuo attivo sarebbe quindi tendenzialmente neutra ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Altra e differente ipotesi, disciplinata da peculiare normativa, si determinerebbe nel caso, qui non prospettato, di acquisto dell'immobile da parte del Comune: in tal caso, infatti, a parte la presenza del divieto di acquisizione a titolo oneroso introdotto dal novellato articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), la fattispecie dovrebbe essere considerata alla stregua di spesa di investimento, con le conseguenti ricadute in termini di incidenza sul Patto di stabilità interno.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere.

Così deciso nell'adunanza del 19 luglio 2013.

Il Relatore
(dott. Cristiano Baldi)

Il Presidente
(dott. Nicola Mastropasqua)

Depositato in Segreteria
il 29 luglio 2013

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)